



Comune di Savigliano




L.R. n. 56/77, art. 17, V comma

VARIANTE PARZIALE N. 38 AL P.R.G.C.

Progetto Preliminare: D.C.C. n. 16 del 23/04/2024

Progetto Definitivo: D.C.C. n. del / /



Progetto:

ing. Francesca FERRATO
via Baretta 18 - TORINO
francesca.fpg@gmail.com

Il Sindaco:
Antonello Portera

Il Segretario Generale:
Carmelo Mario Bacchetta

Il Responsabile
del Procedimento:
Giovanni Rabbia

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

NORME DI ATTUAZIONE
E TABELLE DI ZONA
(stralcio degli articoli
oggetto di Variante)

Luglio 2024

2

ART. 20 - E - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE.

- 1 Nelle aree agricole produttive (E) gli interventi hanno prioritariamente ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione agronomica, zootecnica, naturalistica, forestale, economica del territorio agricolo, con riguardo al benessere animale.

1bis Definizioni:

A) Centro aziendale

L'insieme di edifici generalmente contigui ad un'unica area di pertinenza realizzati ai fini dell'attività agricola

B) Superficie aziendale

La superficie aziendale agricola è costituita dai terreni componenti l'azienda, anche se ubicati in altri Comuni, che abbiano i seguenti requisiti:

<i>Tipologia di allevamento</i>	<i>Titolarità</i>	<i>Posti a distanza dal centro aziendale, misurata in linea d'aria</i>
Allevamenti a carattere aziendale, di cui al successivo comma 4	Terreni in proprietà o altro titolo legale di godimento o altro titolo idoneo	inferiore o uguale a 15 km
Allevamenti zootecnici intensivi, di cui al successivo comma 6	Terreni in proprietà	inferiore o uguale a 7 km

Per le finalità sopradette si conteggiano tutte le particelle di terreno ricadenti in tutto o in parte nei limiti previsti dalle distanze dal centro aziendale.

Il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia al momento del titolo abilitativo che della segnalazione certificata di agibilità, che attesti la veridicità dei dati riportati su apposito fascicolo aziendale in riferimento ai terreni costituenti la superficie aziendale.

C) Unità foraggiere

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le produzioni aziendali espresse in "unità foraggiere" (U.F.) risultano così definite:

COLTURE	U.F. per ettaro
Mais granella (irriguo)	14.000
Mais granella (asciutto)	6.000
Orzo - segale granella	7.300
Silo mais in coltura principale	21.000
Silo mais in 2° raccolto	12.000
Pastone di mais	13.500
Erbaio e prato irriguo in coltura principale	7.000
Erbaio e prato irriguo in 2° raccolto	3.200
Prato asciutto	2.500
Prato pascolo	1.900
Alpe	700

D) Conversione del bestiame in "Unità Bovina Adulta" (U.B.A.)

La conversione in capi adulti (Unità Bovina Adulta) per la verifica dell'autoapprovvigionamento alimentare e la tabella dei pesi vivi viene fatta prendendo come riferimento una vacca da latte media i cui bisogni energetici si elevano a 2.500 unità foraggiere (U.F.).

Per ciascuna specie e categoria i coefficienti di conversione sono:

SPECIE	U.B.A	PESO (q.li)
BOVINI		
Vacche	1,00	5,00
Vitelli scolastrati	0,10	0,50
Vitelli (fino a 6 mesi)	0,30	1,50
Vitelli (6-12 mesi)	0,45	2,30
Vitelli con più di 1 anno : macello	0,70	3,80
Vitelli con più di 1 anno : allevamento	0,60	3,00
Vitelli con più di 2 anni : macello	0,90	4,80
Vitelli con più di 2 anni : allevamento	0,75	4,00
Tori e torelli di riproduzione	0,70	5,00
SUINI		
Verri	0,30	2,00
Allevamenti suini a ciclo aperto per la produzione di suinetti svezzati di peso finale fino a 30 kg per ogni scrofa presente in ciclo	0,60	2,50
Allevamenti suini a ciclo aperto per la produzione di magroni del peso finale di 50 kg per ogni scrofa presente in ciclo	0,80	3,50
Allevamenti suini a ciclo chiuso per la produzione di suini del peso finale fino a 120 kg per ogni scrofa presente in ciclo	1,50	6,70
Allevamenti suini a ciclo chiuso per la produzione di suini del peso finale fino a 150 kg per ogni scrofa presente in ciclo	2,40	10,80
Allevamenti con sola fase di ingrasso per ogni capo presente	0,20	0,80

Allevamenti di suinetti di peso variabile da 10 a 50 kg	0,06	0,30
<i>OVINI</i>		
Ovini	0,10	0,40
<i>CAPRINI</i>		
Caprini	0,10	0,30
<i>EQUINI</i>		
Equini	0,60	4,00
<i>AVICOLI</i>		
Polli da carne	0,006	1,50 (x100 capi)
Galline ovaiole	0,013	1,80 (x100 capi)
Faraone	0,006	1,50 (x100 capi)
Tacchini	0,040	8,00 (x100 capi)
Oche	0,040	3,00 (x100 capi)
<i>CUNICOLI</i>		
Conigli	0,010	1,80 (x100 capi)

Per quanto non contemplato nelle precedenti tabelle di cui alle lettere C) e D) si rimanda alle Tabelle in vigore della Regione Piemonte.

La verifica dei parametri individuati al presente comma sarà oggetto di condivisione con gli uffici comunali del Servizio tutela ambientale e agricoltura.

2 Gli interventi ammessi, nel rispetto dei disposti dell'art. 72 del vigente Regolamento Edilizio, sono i seguenti:

a) ove funzionali ad aziende agricole:

- a1. interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti;
- a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali;
- a3. ampliamento e nuova costruzione di attrezzature, impianti e infrastrutture per l'agricoltura e allevamenti.

Negli interventi di cui alla lettera a1., è ammesso - ove necessario - un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° comma, purché contenuto nella misura del 30% ai sensi del 14° c. dell'art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.; per incrementi maggiori si applicano i parametri previsti per la nuova edificazione.

Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:

- qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all'azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3° comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto;
- qualora l'abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da

non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, ove non rivestono interesse architettonico, oppure destinati ad attività agrituristica, oppure, mediante atto d'impegno, ad usi accessori all'attività agricola;

- b) costruzioni al servizio di aziende agricole di nuova formazione; tali interventi sono consentiti previa acquisizione di documentazione che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.

Le pratiche edilizie connesse agli interventi di cui alle precedenti lettere a3 e b sono subordinate al parere preventivo non vincolante della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste.

3 Condizioni per l'edificazione dell'abitazione rurale.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., (qualora eccedano il limite richiamato del 30%), a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti valori:

- terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc./mq. 0,05
- terreni a colture legnose specializzate: mc./mq. 0,03
- terreni a seminativo ed a prato permanente: mc./mq. 0,02
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc./mq. 0,01
- terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda: mc./mq. 0,001

Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l'attività aziendale (come tale qualificata ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ.) siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative annue (calcolate mediante l'uso delle tabelle approvate con D.G.R. 22 dicembre 2016, n. 15-4452 e s.m.i.).

È consentita la realizzazione di un volume abitativo non superiore a 500 mc. quando la quantità di giornate lavorative annue sia superiore a 104 ma inferiore a 300; è consentita la realizzazione di un volume superiore, senza comunque eccedere 1.500 mc., proporzionale alle giornate lavorative annue superiori a 300.

Negli interventi di nuova costruzione per le abitazioni rurali, oltre alle limitazioni di cui all'art. 8, comma 8° dovrà rispettarsi:

- altezza massima: mt. 8,50.
- rapporto di copertura: 1/3 sul lotto o sui lotti contigui.
- distanze da impianti per allevamento e ricovero di animali, vasche liquami e concimaie: come stabilito dal successivo comma 4.

Per il calcolo della cubatura per l'abitazione rurale è ammessa l'utilizzazione di tutti

gli appezzamenti componenti la superficie aziendale, anche non contigui ed in comuni diversi, secondo i disposti di cui al precedente comma 1bis.

4 Condizioni per l'edificazione di fabbricati per il ricovero animali, vasche liquami e concimaie a carattere aziendale.

Nuove costruzioni od ampliamenti di impianti per l'allevamento e il ricovero di animali a carattere aziendale sono ammessi alle seguenti condizioni:

- a) che l'azienda disponga per lo spandimento dei liquami almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame (ridotto a 20 q.li di peso vivo di bestiame per le zone definite ad alta vulnerabilità ambientale dalla normativa regionale vigente) nei limiti delle distanze indicate al precedente comma 1bis per la definizione di "superficie aziendale", oppure che risulti dotata di impianto di depurazione e sistemi di abbattimento dell'azoto propri o consortili aventi idonee caratteristiche, o provveda allo smaltimento in altra diversa forma ammessa da leggi e regolamenti vigenti producendo apposito contratto di conferimento con azienda autorizzata;
- b) che l'alimentazione del bestiame sia effettuata con prodotti ottenibili dall'azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3 delle Unità Foraggiere (U.F.) necessarie.

Per le finalità e le verifiche di cui ai punti a) e b) precedenti si richiamano i disposti di cui al precedente comma 1bis.

Modalità di asservimento dei terreni e spandimento a fini agronomici sono definiti nei regolamenti regionali e comunali.

Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma non possono essere superiori al 40% della superficie coperta esistente e devono presentare la medesima destinazione. La superficie coperta conteggiabile per il calcolo degli ampliamenti ammessi risulta essere esclusivamente quella relativa ai fabbricati per il ricovero di animali, vasche liquami o concimaie, esistenti alla data di approvazione della Variante Parziale n. 38.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di impianti per allevamento e ricovero di animali, vasche liquami e concimaie, dovranno inoltre rispettare:

1. distanza dai confini di proprietà: pari alla metà dell'altezza del fabbricato previsto con un minimo di mt. 5, riducibile previa la costituzione di servitù (atto tra le parti registrato e trascritto);
2. distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti allo stesso proprietario: esistente in caso di ampliamenti e mt. 10 in caso di nuova costruzione;
3. distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti a terzi:

TIPO DI INTERVENTO	SUINI, AVICOLI, CUNICOLI, GATTILI E CANILI	BOVINI, EQUINI E ALTRE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO
Ampliamento (max 40% SC del fabbricato esistente) in aderenza a fabbricato esistente	Non devono essere ridotte ulteriormente le distanze in atto	Non devono essere ridotte ulteriormente le distanze in atto
Ampliamento (max 40% SC) realizzato in un nuovo fabbricato con medesima destinazione	50 m	30 m
Demolizione e ricostruzione con pari superficie coperta	Non devono essere ridotte ulteriormente le distanze in atto	Non devono essere ridotte ulteriormente le distanze in atto
Demolizione e ricostruzione con ampliamento (max 40% SC)	50 m	30 m
Cambio di tipologia di allevamento senza ampliamento	100 m *	30 m
Nuova costruzione o nuova tipologia di allevamento con ampliamento (max 40% SC)	200 m *	50 m

Tali distanze sono riducibili fino alla misura di:

- metri 20, in caso di allevamenti suini, avicoli, cunicoli, gattili e canili,
- metri 10 in caso di allevamenti bovini, equini e altre tipologie di allevamento, previa la costituzione di servitù (atto tra le parti registrato e trascritto).

* Nota: Nel caso di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di reflui palabili, le distanze riportate per gli allevamenti suini e avicoli sono ridotte del 50% in caso di interventi di "Cambio di tipologia di allevamento senza ampliamento" o "Nuova costruzione o nuova tipologia di allevamento con ampliamento (max 40% SC)";

4. distanza da altri fabbricati di servizio: mt. 3 o aderenza;
5. rapporto di copertura: 1/3 sul lotto o sui lotti contigui;
6. distanza dalle aree a destinazione extragricola del capoluogo: 500 m;
7. distanza dalle aree a destinazione extragricola di Levaldigi: 300 m;
8. distanza dalle aree a destinazione extragricola di Cavallotta e San Salvatore:

300m;

9. distanza dai nuclei rurali e centri frazionali minori: vedasi tabella di cui al precedente punto 3;
10. distanza dagli edifici pubblici strategici esistenti o in progetto: 700 m;
11. distanza dal Santuario della Sanità: 300 m;
12. distanza dagli edifici vincolati elencati all'art. 31 comma 1bis delle NTA: 150 m.

I centri aziendali esistenti entro tali distanze possono mantenere la loro attività ed intervenire sulle proprie strutture solo con interventi manutentivi.

All'interno delle aree ricadenti nelle distanze individuate al precedente punto 8 per i centri aziendali esistenti valgono inoltre le seguenti ulteriori disposizioni:

- è ammesso l'ampliamento del 40% dei fabbricati disciplinati al presente comma, ad esclusione di quelli connessi ad allevamenti di suini, avicoli, cunicoli, gattili e canili.

Le strutture per l'allevamento e il ricovero degli animali dovranno avere altezza massima pari a 10,5 m.

Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione nell'ambito della classificazione di allevamento aziendale anche quando, per ragioni di efficienza tecnica od economica derivante dai cicli produttivi e pertanto temporaneamente, si discostino, in misura comunque non superiore al 20%, dai limiti di cui al primo capoverso, lettere a) e b).

Gli allevamenti classificati dalla vigente normativa come familiari seguono le norme di cui al presente comma¹.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla conclusione della fase di verifica e controllo preventivo da parte degli organi competenti e all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale ove previsto dalla normativa vigente.

5 Condizioni per l'edificazione di fabbricati di servizio.

Le dimensioni dei fabbricati e delle opere a servizio dell'attività agricola devono essere proporzionate alla necessità aziendale; il rispetto di tale proporzione è accertata - in sede di rilascio dell'atto di assenso - dall'Autorità Comunale, sentita la C.E. tenuto conto dell'attività agricola, del tipo di produzione, della natura delle opere e di ogni altro utile elemento.

La nuova costruzione dei fabbricati di cui al presente comma dovrà rispettare,

¹ Per allevamento familiare si intende un allevamento non commerciale nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo.

oltre alle limitazioni di cui all'art. 8 precedente quanto segue:

- distanza minima da altri fabbricati di servizio, comprese stalle e ricoveri animali: mt. 3 o aderenza;
- rapporto di copertura complessivo sul lotto o sui lotti contigui: 1/3;
- H max = 8,50 m (interventi con maggiore altezze potranno essere assentibili se debitamente documentate le specifiche necessità tecnologiche e adeguatamente ambientati rispetto al contesto paesaggistico in cui si inseriscono, analizzato il rapporto volumetrico con le preesistenze con particolare attenzione alla percezione visiva dei fabbricati di cui ai successivi artt. 31 e 31bis delle presenti norme).

I silos a trincea o a cielo aperto, le concimaie o le vasche liquami, di altezza non superiore a mt. 2,5, debbono rispettare le seguenti distanze minime: mt. 5 dai confini salvo riduzioni con accordo scritto tra le parti.

Per le concimaie e le vasche liquame si richiamano inoltre i disposti di cui al precedente comma 4.

6 Allevamenti zootecnici intensivi².

Sono considerati intensivi gli allevamenti di animali che, ferma restando la qualifica di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, eccedono, fatto salvo il penultimo capoverso del comma 4 precedente, i limiti fissati per gli allevamenti di carattere aziendale.

Non è ammessa su tutto il territorio comunale la realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi di nuovo impianto, né l'ampliamento degli allevamenti intensivi esistenti.

Non sono considerati allevamenti di nuovo impianto le nuove aziende che derivino da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessazione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture.

Non sono ammesse trasformazioni di allevamenti aziendali in intensivi all'interno dei nuclei rurali e centri frazionali ed entro le seguenti distanze:

² Gli allevamenti zootecnici intensivi sono allevamenti in scala industriale delle specie animali più diffuse a scopo alimentare, organizzati in complessi di strutture edilizie e impianti a ciò destinati, anche non collegati con nesso funzionale ad un'azienda agricola, e con carico zootecnico superiore al valore massimo consentito per gli allevamenti aziendali.

<i>Tipologia di allevamento</i>	<i>Distanza misurata in linea d'aria</i>
Suini, avicoli e sanati	<ul style="list-style-type: none"> - dalle aree a destinazione extragricola del Capoluogo: 700 m - dalle aree a destinazione extragricola di Levaldigi, Cavallotta, San Salvatore: 500 m - dai nuclei rurali e centri frazionali minori: 300 m - da edifici pubblici strategici esistenti o in progetto: 1.000 m - dal Santuario della Sanità: 500 m; - dagli edifici vincolati elencati all'art. 31 comma 1bis: 300 m
Bovini e di altri animali	<ul style="list-style-type: none"> - dalle aree a destinazione extragricola del centro abitato Capoluogo: 700 m - dalle aree a destinazione extragricola di Levaldigi, Cavallotta, San Salvatore: 400 m - dai nuclei rurali o centri frazionali minori: 50 m - da edifici pubblici strategici esistenti o in progetto: 1.000 m - dal Santuario della Sanità: 500 m; - dagli edifici vincolati elencati all'art. 31 comma 1bis: 300 m

Oltre tali distanze è ammessa sul territorio agricolo comunale la trasformazione degli allevamenti esistenti da aziendali in intensivi, con il limite di ampliamento massimo una tantum del 30% della Superficie Coperta esistente dei fabbricati per il ricovero animali.

Gli interventi di adeguamento ed ammodernamento igienico-funzionale e tecnologico di allevamenti intensivi esistenti sono sempre ammessi.

L'ampliamento comporta il conseguente adeguamento delle strutture per lo stoccaggio e il trattamento di reflui zootecnici (cfr. Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.).

Gli interventi edilizi ammessi precedentemente sono assentibili:

- nel caso in cui l'azienda disponga, conformemente a quanto previsto e definito nei regolamenti vigenti, di aree adeguate allo spandimento liquami pari ad almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame (ridotto a 20 q.li di peso vivo di bestiame per le zone definite ad alta vulnerabilità ambientale dalla normativa regionale vigente), nei limiti delle distanze indicate al precedente comma 1bis per la definizione di "superficie aziendale", o risulti dotata di impianto di depurazione e sistemi di abbattimento dell'azoto propri o consortili aventi idonee caratteristiche, o provveda allo smaltimento in altra diversa forma ammessa da leggi e regolamenti vigenti, producendo apposito contratto di conferimento con azienda autorizzata purché in impianti ubicati a non più di 15 Km dal centro aziendale;
- che l'alimentazione del bestiame sia effettuata con prodotti ottenibili dall'azienda stessa in misura non inferiore ad 1/4 delle Unità Foraggere (U.F.)

necessarie.

Per le finalità e le verifiche di cui ai punti a) e b) precedenti si richiamano i disposti di cui al precedente comma 1bis.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla conclusione della fase di verifica e controllo preventivo da parte degli organi competenti e all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale.

- 7 I permessi di costruire per la nuova edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
- a) agli imprenditori agricoli, anche quali soci di cooperative, ai sensi delle normative vigenti;
 - b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
 - c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e succ. mod. ed int. che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Gli altri titoli abilitativi previsti dal presente articolo sono acquisibili dai proprietari dei fondi e da chi abbia titolo solo in quanto in connessione con un'azienda agricola qualificata ai sensi del 2° capoverso del 3° comma precedente, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono ed in particolare dall'art. 28 in quanto applicabile.

- 8 Mutamento di destinazione d'uso nelle aree agricole.
- È consentito il mutamento della destinazione agricola degli immobili esistenti vincolati ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. nell'ambito di quanto ammesso al successivo art. 28 comma 1, lettera c, previo permesso di costruire oneroso:
- a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;
 - b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno; l'esistenza dei motivi di cui dianzi è accertata dalla Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste di cui alla legge regionale n. 63/1978 e succ. mod.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) precedenti non costituisce mutamento di destinazione e obbligo di richiedere il permesso di costruire oneroso la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato e/o dei suoi eredi o familiari;

9 Nelle aree agricole, indipendentemente dall'esistenza di un'azienda agricola, come qualificata dalle presenti norme e dalla qualifica professionale del richiedente, è comunque ammesso:

a) la costruzione di piccoli fabbricati al servizio dei fondi e/o dell'abitazione esistente, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 25, altezza massima non superiore a mt. 3,00; detti fabbricati debbono essere realizzati con caratteristiche di opera finita compatibile con l'ambiente circostante secondo le prescrizioni del R.E.

b) la costruzione di impianti ed attrezzature per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali.

Tali interventi sono ammessi a condizione che gli impianti siano ritenuti dal Comune, con specifica motivazione, indispensabile supporto all'attività ed alle aziende agricole esistenti ed operanti nel Comune, nei Comuni confinanti e appartenenti alla filiera produttiva, o in caso di impianti esistenti in centro abitato da rilocalizzare per eliminare condizioni di grave disturbo per le aree residenziali.

La realizzazione degli impianti in questione è subordinata alla presenza o alla contestuale realizzazione delle necessarie opere urbanizzative ed inoltre al rispetto di:

- S.U.L. massima complessiva 1.800 mq.;
- rapporto di copertura sul lotto o sui lotti contigui: 40%;
- S.U.L. massima per abitazione di custodia: mq. 200;
- distanze da confini e fabbricati esistenti: art. 8, comma 8°.

Per gli impianti già esistenti, anche in eccedenza al limite di 1800 mq. di cui sopra, si ammettono gli interventi di ampliamento una-tantum pari al 50% della SUL esistente con un massimo di mq. 500.

Sia in caso di nuova costruzione che di ampliamento dovrà essere sottoscritto un atto di impegno che preveda termini e modalità per il mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile, garantisca il mantenimento dell'unitarietà dell'intera struttura ed escluda possibilità di scorpori e conseguenti alienazioni frazionate.

c) l'accumulo ed il deposito temporaneo di materiali inerti non nocivi né inquinanti; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante A.S.L. su aree la cui idoneità sotto il profilo idrogeologico è documentata mediante specifica relazione geologico-tecnica.

10 Si richiamano le norme vigenti in materia di "disciplina di attività di agriturismo".

11 Si richiamano i disposti delle "Linee guida per alloggio temporaneo dei

lavoratori stagionali in agricoltura", Allegato C al Regolamento edilizio comunale, approvate con D.C.C. 28 maggio 2020, n.15.